

TRIBUNALE DI ROMA

Ricorso

per l'omologazione della proposta di accordo ai sensi della L. n. 3/2012, come modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 –

[redacted], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Luca Maria Pietrosanti (Cod. Fis. PTRLMR64S02H501C), presso lo studio del quale, sito in Roma, Via Domenico Chelini n. 5, elettivamente si domicilia; per le rituali notificazioni e comunicazioni si indicano: fax 0773/480510 – pec avvlucamariapietrosanti@puntopec.it;

PREMESSA:

L'istante aveva presentato un precedente ricorso che è stato iscritto al n. 392/2020 V.G. di Codesto rispettabile Tribunale.

La procedura non è stata aperta in quanto, giusto decreto 27.01.20, il G.D., dott. Claudio Tedeschi, ha ritenuto che, stante la natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, il piano dovesse prevedere una percentuale di soddisfazione, quand'anche minima, pure per i chirografari; ed il piano proposto dall'istante, benché attestato, non prevedendo alcun importo a beneficio dei chirografari non poteva ritenersi dotato di fattibilità giuridica (**all. A**).

L'istante, quindi, con il presente atto intende ottemperare all'indicazione descritta, modificando l'originario piano, con la previsione, aggiuntiva, di ulteriore nuova finanza da destinare ai chirografari. Il tutto proponendo una modifica migliorativa della propria proposta.



Giova, sempre nella premessa, far presente che la presentazione del precedente ricorso, in quanto non seguita dal provvedimento di apertura della procedura, non è ostativa all'attuale iniziativa.

Questa infatti da un lato ha natura sostanziale di mera modificazione migliorativa del piano e della proposta, dall'altro lato, stante la mancata apertura di qualsiasi precedente procedura, non può ritenersi ulteriore ricorso ad un beneficio già usufruito.

Dopo tale premessa, può precedersi alla trattazione della proposta ed a tal fine l'istante

ESPONE:

L'istante, laureata in architettura ed abilitata alla professione, dopo un primo periodo lavorativo quale collaboratore di un noto studio dedito, soprattutto, alla progettazione di interni di imbarcazioni e navi per il diporto, ebbe ad aprire un proprio studio, iniziando l'attività di lavoratore autonomo, con p.i. n. 06232741006.

Il settore di attività seguito è sempre stato quello della nautica e quindi della progettazione di imbarcazioni e navi da diporto.

Prima della crisi, di cui si dirà, il volume di fatturato è giunto al considerevole importo di euro 731.328,00 nell'anno 2015, imponendo costi di struttura e di rappresentanza notevoli, in correlazione con l'entità dei lavori e con la specifica peculiarità del settore.

A decorrere dal 2015/2016 l'intero settore della nautica ha subito una drastica e repentina crisi. Gran parte dei gruppi nazionali, e non solo, hanno infatti attivato procedure concorsuali, così determinando un sostanziale azzeramento delle commesse progettuali, per gli esercizi successivi.



In buona sostanza, terminate le commesse in corso, che condussero al considerevole fatturato anzidetto, il volume di affari si è progressivamente ridotto, sino alla totale stasi di cui si dirà.

L'istante, nella convinzione che si trattasse di contrazione momentanea, ha mantenuto attiva la propria struttura, per essere pronta a quella auspicata ripresa, che poi però non vi è stata.

Al contempo l'istante, sotto il profilo personale, ha dovuto, in un periodo così critico, dedicare maggior tempo ed attenzione a problematiche familiari. Infatti il proprio figlio adottivo è stato ammesso ai sostegni di cui alla L. 104, il che postulava un costante ed attento interessamento genitoriale.

Il complessivo contesto ha comportato in un primo periodo continue istanze di rateizzazioni fiscali e di accesso a sovvenzioni creditizie al fine di supportare il momento di crisi dell'attività, per poi determinare, in assenza di ripresa, la sofferta decisione di chiudere la Partita I.V.A. ed il proprio studio professionale, così cessando l'attività nella seconda metà del 2018.

Sino a quel momento, seppur faticosamente, l'istante è riuscita a rispettare i piani rateali assunti, divenuti poi, però, insostenibili, così da imporre la chiusura dell'attività.

Allo stato l'istante presta attività di lavoro dipendente, presso una società dei propri genitori, unica collocazione che ha potuto rinvenire, anche a presidio di quella libertà di orario che le particolari esigenze familiari le impongono.



Il nucleo familiare dell'istante è composto da sé medesima, dal marito, in separazione dei beni, e dal comune figliolo di anni 12.

La residenza familiare è ubicata in immobile in comproprietà indivisa con il marito, costituito sin dall'acquisto in fondo patrimoniale a garanzia del figlio minore, ammesso al sostegno ex L. 104. Tale immobile è, altresì gravato da mutuo, ed è destinato a prima casa.

Il reddito attuale da lavoro dipendente è pari a circa euro 16.500 annui netti, ossia circa euro 1.200 mese, oltre accessori di legge e non sussistono altre fonti di ricavo e/o proprietà immobiliari o mobiliari, né depositi di alcun tipo.

Le risorse, infatti, si sono nel tempo consumate sia per le esposte problematiche familiari, sia per far fronte ai piani rateali di cui si è detto.

Dopo aver chiarito le cause del sovraindebitamento in cui l'istante si è venuta a trovare, nonché il contesto familiare e reddituale, giova offrire una ricostruzione degli attivi e dei passivi, su cui la proposta, in seguito formulata, si andrà a fondare. Ebbene:

Il passivo è così composto:

CREDITORI PREDEDUTTIVI E PRIVILEGIATI

PREDEDUZIONE	Organismo di composizione della crisi – ODCEC di Roma	€ 12.927,00
	TOTALE PREDEDUZIONE	€ 12.927,00



IPOTECARI	Banca Popolare di Sondrio - Mutuo Ipotecario	€ 114.513,76	
	TOTALE IPOTECARI		€ 114.513,76

PRIVILEGI

I GRADO	Inps	€ 5.859,32	
VIII GRADO	Inps sanz. e int.- 50% di Euro 602,40	€ 301,20	
			€ 6.160,52
XVI GRADO	Inarcassa - Contributi scaduti e a scadere	€ 57.242,57	
	Inarcassa - int. e sanzioni scaduti e a scadere - 50% di E. 24.543,04	€ 12.271,52	
			€ 69.514,09
XVIII GRADO	Agenzia delle Entrate- debito già consegnato all'Agente della Riscossione	€ 521.560,59	
	Agenzia delle Entrate - debito non consegnato all'Agente della Riscossione	€ 203.623,85	
	Agenzia delle Entrate - debito emergente da Dichiarazione Unico 2019- Redditi 2018 - debito non consegnato all'Agente della Riscossione	€ 5.709,00	
			€ 730.893,44
XX GRADO	Enti vari	€ 16.823,70	
	Ama Spa	€ 1.544,17	
			€ 18.367,87
	TOTALE PRIVILEGI		€ 824.935,92

Chirografi		
	Agenzia delle Entrate	€ 52.408,50
	Inps - 50% di Euro 602,40	€ 301,20
	Enti vari	€ 1.532,53
	Banca Popolare di Sondrio - conti correnti e finanziamento	€ 62.790,66
	Inarcassa - int. e sanzioni scaduti e a scadere - 50% di E. 24.543,04	€ 12.271,52
	Condominio Via Ridolfino Venuti n. 14	€ 4.432,62
	Giglioli Mario - Locatore immobile strumentale	€ 18.000,00



TOTALE CHIROGRAFI	€ 151.737,03
-------------------	--------------

TOTALE COMPLESSIVO DEI DEBITI ESCLUSE LE PREDEDUZIONI	€ 1.091.186,71
---	----------------

L'attivo è così composto:

1. quota indivisa immobile (gravato)	Euro 124.881
2. credito IVA	Euro 37.668
TOTALE ATTIVO	Euro 162.549

Va posto in rilievo, al fine di una miglior valutazione dell'attivo che:

- il valore della quota indivisa dell'immobile, calcolata in base a perizia utilizzando ordinari criteri di estimo, non è nel concreto collocabile sul mercato, come attestato da ben due agenzie contattate per la collocazione;
- l'eventuale valore, atteso il mutuo, sarebbe totalmente assorbito dal relativo debito, avente rango di privilegio speciale;
- in ogni caso l'immobile, in quanto prima casa, sarebbe esente da esecuzioni esattoriali, ai sensi della L. n. 98/2013;
- lo stipendio, di cui è attualmente percettore l'istante, essendo pignorabile nei soli limiti di 1/5, lascerebbe disponibilità aggredibili, non oltre euro 200 al mese. Peraltro, attese le esigenze di sostentamento rappresentate, tanto più nel particolare contesto familiare descritto (figlio minore ammesso alla tutela ex L. 104) non vi sono redditi concretamente destinabili all'esdebitamento.



Comparando, quindi, l'attivo con il passivo, emerge che il valore immobiliare potrebbe coprire solo parte del mutuo e null'altro, e che il credito iva potrebbe coprire soltanto minima parte del credito erariale.

In altri termini, sia in caso di soddisfazione coattiva, sia in caso di liquidazione del patrimonio, si avrebbe che:

- il creditore ipotecario, forse, non avrebbe soddisfazione integrale, attesa la titolarità solo pro-quota dell'immobile ed il fondo patrimoniale esistente;
- il credito erariale avrebbe soddisfazione limitatamente ad euro 37.668, mediante compensazione del credito IVA, atteso il privilegio speciale gravante sull'immobile e l'impignorabilità del bene ex L. 98/13;
- null'altro verrebbe soddisfatto (anche in considerazione della impignorabilità esattoriale della quota immobiliare di cui si è detto).

In tale contesto, essendo l'istante seriamente prostrata per la descritta situazione debitoria e volendo la famiglia di origine coadiuvarla nell'esdebitamento, anche con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse del figlio minore, si è delineata una proposta di accordo che, con ausili esterni, seppur nei limiti del possibile, ossia con nuova finanza, conduca ad un pagamento della varia debitoria in percentuale certamente migliorativa rispetto ad ogni ipotesi, alternativa, di natura esecutiva.

Infatti:

- il coniuge  si è posto a disposizione per l'accollo del mutuo residuo, ossia per un importo di euro 114.513,76 (rinunciando alla surroga per quanto già pagato ed accollando anche i ratei in successiva scadenza);



- il padre,  si è posto a disposizione per l'erogazione di euro 100.000,00, da destinare al pagamento delle prededuzioni e di una parte dei privilegi;
- sempre il padre, , si è posto a disposizione per l'erogazione di ulteriori euro 34.000,00 da destinare al pagamento dei privilegiati postergati e dei chirografari.

In buona sostanza una proposta ed un piano che si vengono a fondare essenzialmente su nuova finanza.

Tale modalità, oltre che consentire un maggior introito ed un miglior grado di soddisfazione per il ceto creditorio, consente anche di non dover rispettare necessariamente la gradazione dei privilegi (SC 9373/12), così da poter destinare all'esposizione erariale una percentuale maggiore di quella ordinariamente di sua competenza, attesa la preponderanza della sua pretesa e quindi l'opportunità di ridurre il suo sacrificio. Nonché tale da consentire una percentuale di soddisfazione dei chirografari, diversamente impossibile.

Sul punto, infatti, l'istante, con ciò offrendo un'ulteriore manifestazione di disponibilità, nella delineata proposta prevedendo un pagamento ridotto per il debito contratto con la Cassa Architetti, seppur di grado privilegiato prioritario rispetto a quello erariale, verrà certamente a perdere ogni sussidio pensionistico.

Né potrebbe destinarsi alla soddisfazione di tale credito, benché dotato di privilegio superiore, l'importo di euro 37.688 relativo al credito IVA, non oggetto di nuova finanza, atteso che questo, per effetto della compensazione, sia in applicazione analogica dell'art 56 l.f., sia in applicazione della generica previsione di cui agli artt. 1240 e segg. c.c., viene ad estinguere, per compensazione legale e non



volontaria, la parte corrispondente di credito vantato dal medesimo debitore, così da avere, comunque e per altro verso, destinazione vincolata e sottratta, parimenti, ad una diversa allocazione nel piano.

In altri termini l'istante, oltre al reperimento di nuova finanza, ossia di somme aggiuntive rispetto al valore patrimoniale di cui ha disponibilità, con il piano proposto pone a disposizione per la soddisfazione del credito erariale anche il sussidio pensionistico che, in caso di qualsiasi diversa modalità, avrebbe mantenuto, con ovvia riduzione dell'attivo a disposizione dell'Erario.

Questa la proposta di accordo che, in base all'attivo disponibile, per un totale di euro 286.180,76 (euro 114.513,76 per accollo mutuo; euro 100.00,00 per cassa, da destinare ai privilegiati oltre euro 34.000,00 per cassa da destinare ai chirografari; somme queste integranti nuova finanza; ed euro 37.668,00 per credito IVA), si formula ai creditori, con novazione delle pregresse obbligazioni:

1. pagamento dei compensi OCC, avente natura prededuttiva, per euro 12.927, da parte di un terzo familiare, ossia del padre, [redacted]
2. pagamento integrale del creditore ipotecario (mutuo), mediante rinuncia alla surroga per i canoni già da lui pagati ed accollo dei canoni in successiva scadenza, da parte del coniuge [redacted] per un totale importo di euro 114.513,76;
3. pagamento integrale del debito verso l'INPS, per euro 6.160,52 (al netto quindi delle sole sanzioni ed interessi di rango chirografario), sempre da parte di un terzo familiare nella persona del padre, [redacted]
4. versamento in favore di Agenzia delle Entrate/ Agenzia delle Entrate Riscossione, a saldo e stralcio di ogni posizione erariale maturata alla data di



deposito del ricorso, del complessivo importo di euro 118.580,48; di cui euro 37.668,00 mediante compensazione con il credito IVA ed euro 80.912,48 mediante versamento, sempre da parte di un terzo familiare, nella persona del padre [redacted]

5. postergazione del residuo credito erariale, sia per sorte che per sanzioni ed interessi, così come del credito Inarcassa e del credito per canoni insoluti ed oneri condominiali al rango chirografario;
6. euro 34.000 da destinare al saldo e stralcio dei creditori chirografari, siano essi tali naturalmente (es. Banca Popolare di Sondrio per esposizione in c/c), siano essi postergati ai sensi del precedente punto 5;
7. rinuncia dell'istante al trattamento pensionistico, sulla base dei notevoli versamenti effettuati, attesa la postergazione del credito e la conseguente impossibilità di regolarizzare la posizione contributiva.

Il versamento di tutti gli importi da parte del padre, [redacted], così come l'accollo/rinuncia alla surroga, da parte del coniuge [redacted] saranno eseguiti entro gg. 60/90 dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.

A tal fine il sig. [redacted] firmano il presente ricorso al solo fine di confermare il loro impegno, da ritenersi comunque condizionato al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.

Al fine di illustrare la su descritta proposta di accordo, va segnalato ancora che:



- la Banca Popolare di Sondrio, ancorché andrebbe a rinunciare al totale credito chirografario, comunque non avente risorse e/o attivo per la sua alternativa soddisfazione, andrebbe, quale mutuante, ad incassare totalmente il credito ipotecario (mutuo) che, anch'esso, non sarebbe di facile soddisfazione esecutiva, stante la comproprietà indivisa, il gravame e la destinazione;
- la Cassa degli Architetti e Ingegneri (INARCASSA), a fronte del parziale incasso, andrebbe ad incamerare, senza obbligazioni pensionistiche future, i ben maggiori contributi versati;
- per ciò che concerne il credito erariale privilegiato va detto che: i) la sorte complessivamente dovuta ammonta ad **euro 531.621,54**, essendo il resto relativo a sanzioni ed interessi; ii) l'istante aveva ottenuto ammissione alla rottamazione, con conseguente totale abbattimento delle sanzioni ed interessi, essendo da questa decaduta solo per l'impossibilità di farvi fronte; iii) la percentuale di realizzo della sorte dovuta è pari al 23% circa, oltre il 4% del residuo postergato; iv) tale percentuale non sarebbe altrimenti conseguibile, non essendovi attivi in qualsiasi modo liquidabili al fine e sussistendo gradi di privilegio superiori (che la proposta viene a superare). Sul punto va ricordato che l'immobile, in quanto prima casa, non è sottoponibile ad esecuzione esattoriale, anche a non voler considerare il suo effettivo valore di quota ed i gravami prevalenti. E va altresì evidenziato che la quota chirografaria, relativa a sanzioni ed interessi, sarebbe stata comunque abbattuta, per effetto dell'istanza di rottamazione ritualmente depositata dall'istante, così da essere questa la somma cui comparare il sostanziale realizzo erariale;



- quanto ai creditori postergati, tra cui il Fisco per l'ulteriore quota del credito erariale, la proposta consente una percentuale di soddisfazione del 4%, quando ogni diversa ipotesi non potrebbe far conseguire a questa classe alcunché.

In conclusione la descritta proposta di accordo andrebbe a determinare una soddisfazione del ceto creditorio certamente apprezzabile e comunque migliore di qualsiasi ipotesi alternativa. Costituendo, attraverso la nuova finanza, non solo una modalità idonea a far conseguire un maggior attivo, ma anche una modalità idonea a consentire una miglior distribuzione tra gli aventi diritto delle risorse disponibili.

Al fine di accedere alla presente procedura l'istante ha preliminarmente depositato presso l'OCC dei dottori commercialisti di Roma richiesta di avvio della procedura di verifica, consegnando la documentazione necessaria e fornendo i chiarimenti "via via" richiesti.

All'esito dell'istruttoria i gestori designati dall'OCC hanno reso relazione con cui si attesta, condizionatamente all'assenso dei creditori, la proposta, nonché la sua convenienza, rispetto a qualsiasi ipotesi alternativa, anche di esdebitamento mediante liquidazione del patrimonio.

Infatti le risorse poste a disposizione dai terzi familiari, che a tal fine sottoscrivono la presente, consentono un attivo a disposizione dei creditori, con il riparto anzidetto, del complessivo importo di euro 286.180,76, a fronte di un valore patrimoniale attivo (probabilmente nemmeno conseguibile) di euro 162.549,76, al massimo ottenibile, laddove l'immobile venisse liquidato al valore di stima (circostanza che, in base ai tentativi già effettuati, non appare in concreto



verificabile) e laddove non si volessero considerare le preclusioni esecutive di cui si è detto.

Aggiungasi che in base ad una liquidazione ordinaria delle risorse l'istante, per effetto della soddisfazione Inarcassa, verrebbe a conseguire il trattamento pensionistico, ma Inarcassa dovrebbe farvi fronte con costi superiori all'attuale perdita e l'Erario non andrebbe a conseguire nulla, se non la sola compensazione del credito IVA.

Al fine di documentare quanto sin qui esposto l'istante, dopo aver fornito all'OCC maggior documentazione, così come richiesta, allega:

1. elenco creditori con indicazione degli indirizzi e delle somme dovute;
2. dichiarazione dei redditi per ciascuna annualità dal 2014 al 2018;
3. titolo di proprietà della quota immobiliare (attestante che trattasi di 1° casa);
4. atto costitutivo di fondo patrimoniale;
5. atto di mutuo;
6. certificazione di corrispondenza agli originali di tutta la documentazione;
7. visura proprietà immobiliari;
8. visura PRA;
9. certificato anagrafico cumulativo e/o residenza e stato di famiglia;
10. estratto di matrimonio;
11. Elenco spese per il sostentamento della famiglia
12. istanza all'OCC;
13. provvedimento nomina gestori della crisi;
14. relazione OCC redatta dai gestori nominati.



Per quanto esposto l'istante,

CHIEDE

Che il Tribunale adito voglia:

- fissare l'udienza di comparizione, disponendo il termine, di almeno 30 giorni anteriore l'udienza, per la comunicazione del presente ricorso, contenente la proposta di accordo, ai creditori;
- stabilire le forme di pubblicità della proposta e del decreto;
- disporre il divieto di avvio di procedure esecutive e/o di atti costitutivi di garanzie;
- quindi, espletati gli incombeni di procedura, omologare l'accordo, disponendo la pubblicazione di rito, con declaratoria di esdebitamento rispetto a tutti i creditori aventi titolo anteriore alla data di deposito della presente istanza.

Si riserva, in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze, di invocare l'esdebitamento mediante procedura di liquidazione.

Roma, li 19.03.2020

Con osservanza

